



# Le unioni di comuni

**Cos'è una unione di comuni**

**Fonti normative e costituzione di  
una unione di comuni**

**Il revisore dei conti dell'unione**

***Valentina Sterzi***

***Avvocato***


***Dottore Commercialista***

***Revisore Legale***

# IL QUADRO DELLE UNIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE

dati ANCI 2023

Decreto legge n. 228/2021  
Legge n.15/2022



# Le unioni di comuni nel Veneto

- **MONTANA FELTRINA**
- **UNIONE DI COMUNI DEL BASSO FELTRINO – SETTE VILLE**
- **UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE**
- **UNIONE MONTANA AGORDINA**
- **UNIONE MONTANA COMELICO**
- **UNIONE MONTANA BELLUNESE**
- **UNIONE MONTANA CENTRO CADORE**
- **UNIONE MONTANA VALBELLUNA**
- **UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO**
- **UNIONE MONTANA ALPAGO**
- **MARCA OCCIDENTALE**
- **UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE**
- **UNIONE MONTANA DEL GRAPPA**
- **UNIONE DELLA BRENTA**
- **RETENUS**
- **UNIONE DI COMUNI DEL CONSELVANO**
- **PRATIARCATI**
- **COLLI EUGANEI**
- **UNIONE DI COMUNI FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE**
- **MEGLIADINA**
- **UNIONE DI COMUNI DEL MIRANESE**
- **CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA**
- **UNIONE MONTANA ASTICO**
- **UNIONE MONTANA VALBRENTA**
- **UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI**
- **UNIONE TERRE DEL RETRONE**
- **UNIONE MONTANA ALTO ASTICO**
- **UNIONE MONTANA PASUBIO-ALTO VICENTINO**
- **UNIONE MONTANA MAROSTICENSE**
- **BASSO VICENTINO**
- **CALDOGNO, COSTABISSARA, ISOLA VICENTINA**
- **UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA**
- **VERONA EST**
- **VERONESE TARTAROTIONE**
- **SANT'ANNA D'ALFAEDO E ERBEZZO**
- **DELL'ADIGE GUÀ**
- **ROVERÈ –VELO VERONESE –SAN MAURO**
- **DALL'ADIGE AL FRATTA**
- **DESTRA ADIGE**
- **UNIONE DELTA DEL PO**

**Dati ANCI 2021**

# Le fusioni di comuni

**Art. 15 del TUEL**

**Artt. 117-133 Costituzione**

Le convenzioni

Le unioni di comuni

**La gestione associata delle  
funzioni e dei servizi comunali**

**Artt. 30 e 32 del TUEL**

**Decreto Legge n. 78/2010**

**Legge n. 56/2014**

**Decreto legge n.228/2021**

**Legge n. 15/2022**



# Principali tappe normative delle unioni di comuni

**Art. 32 del TUEL**

**Decreto Legge n. 78/2010**

**Legge n. 56/2014**

**Decreto Legge n. 228/2021**

**Legge n. 15/2022**

- Art. 26 L. n. 142/1990
- Art. 6 L. n. 265/1999 e art. 32 del TUEL
- Decreto n. 318/2000
- Art. 12, lettera f, L. n. 42/2009
- Art. 21, comma 3, L. n. 42/2009
- Art. 14 L. n. 122/2010
- Art. 16 L. n. 148/2011
- Art. 19 L. n. 135/2012
- Art. 1 L. n. 56/2014
- Art. 23 L. n. 114/2014



### **Dispositivo dell'art. 32 TUEL cost**

Testo unico degli enti locali »

PARTE I - Ordinamento istituzionale »

Titolo II - Soggetti (artt. 13-35) »

Capo V - Forme associative

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. **Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.**

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.





## L'unione ha potestà statutaria e regolamentare

4. **L'unione ha potestà statutaria e regolamentare** e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. **Lo statuto dell'unione** stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. **In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.**
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.


# LA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE

Studio di fattibilità

Statuto

Atto costitutivo

[ATTO COSTITUTIVO.pdf](#)



## Il personale dell'unione



5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.

## Il revisore dei conti dell'unione

- **Nelle unioni che svolgono tutte le funzioni fondamentali ed ove la popolazione complessiva dell'unione non superi i 10.000 abitanti**, l'organo di revisione dell'unione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte ed è costituito, ai sensi dell'art. 110 del Tuel, da un unico revisore, con conseguente determinazione di un unico compenso. Per la determinazione del compenso spettante al revisore dell'unione, comprensivo anche della funzione svolta presso i comuni associati, come previsto dall'articolo 241, comma 5, del Tuel, occorre fare riferimento, in mancanza di diversa specifica disposizione, alla classe demografica del comune più popoloso. Nei casi in cui si superi il suddetto limite demografico l'organo di revisione è costituito dal collegio dei revisori. Resta fermo il disposto di cui all'art.3, comma 4-bis, del Decreto legge n. 174/2012, che prevede che all'atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette unioni decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione.
- L'unione dei comuni, soprattutto quando i comuni aderenti superano i 10.000 abitanti complessivamente, può optare per **la nomina di un proprio revisore unico**. In tal caso il calcolo del compenso segue un procedimento diverso e combinato con quanto disposto sopra.

## Esempio di calcolo del compenso

Si considera il comune più popoloso tra quelli appartenenti all'unione

comune A	9.245
comune B	10.890
comune C	16.518
comune D	19.670

Si applica il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2018

a) .....	
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	€. 7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	€. 10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	€. 12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	€. 15.670,00
i) .....	

Preso atto pertanto che, per il comune D (comune di riferimento), ente di classe demografica compresa tra 10.000 e i 19.999 abitanti, il limite massimo del compenso spettante è pari a € 12.890,00;

Considerato che **la norma richiamata fissa un limite massimo ma non un limite minimo assegnando potenzialmente al Consiglio dell'Ente ampia discrezionalità nella fissazione del compenso spettante all'organo di revisione;**

Accertato, però, che i recenti orientamenti interpretativi e giurisprudenziali (in particolare dell'Osservatorio della Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno in data 13 luglio 2017 e 11 marzo 2022) hanno ribadito **il principio generale "dell'equo compenso"** che, nel silenzio del legislatore, deve considerarsi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore, quindi per il nostro ente pari ad € 10.150,00.





*Grazie  
per l'attenzione*